

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1124 del 08/03/2019
Oggetto	Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta TEKNOX S.R.L. per impianto ubicato in Via Mori, 6, Comune di BUDRIO (BO), adottata con Determinazione Dirigenziale n. 4456 del 18/07/2014 della Provincia di Bologna
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1176 del 08/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto MARZO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: Modifica Non Sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta TEKNOX S.R.L. per impianto ubicato in Via Mori, 6, Comune di BUDRIO (BO), adottata con Determinazione Dirigenziale n. 4456 del 18/07/2014 della Provincia di Bologna.**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta TEKNOX S.R.L. per l'impianto, destinato ad attività di PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, VENDITA E ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI DI LAVAGGIO INDUSTRIALE., ubicato in Via Mori, 6, Comune di BUDRIO, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale n. 4456 del 18/07/2014, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

---

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

2. Subordina la validità della presente modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A, B e C al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto;
4. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta TEKNOX S.R.L., C.F. 91204940372, P.IVA 02130271204, con sede legale a Via Mori, 6, in Via Mori, 6, per l'impianto sito a BUDRIO (BO), in Via Mori, 6, ha presentato, nella persona di CORNI GIORGIA, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di BUDRIO in data 24/09/2018 al Prot.n. 22278, comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento (Soggetto competente Comune) proseguimento senza modifiche
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della

L.447/1995 (Soggetto competente Comune) - proseguimento senza modifiche ;

in seguito alla richiesta di modifica non sostanziale del punto di emissione E1 (taglio laser) in quanto viene aggiunta la fase di carteggiatura senza variazione dei parametri già autorizzati.

Il S.U.A.P. del Comune di BUDRIO, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE- **Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana** in data 25-09-2018 al Prot. n. PGBO\_2018\_22123, Pratica SINADOC 29309/2018, ha trasmesso ad ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Con successiva nota prot n. PGBO\_2018\_26916 del 15-11-2018, la Ditta ha trasmesso integrazioni volontarie relative alle matrici Scarichi ed Acustica .

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di BUDRIO (PG\_2019\_23007 del 12-02-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di BUDRIO (PG\_2019\_23007 del 12-02-2019);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PG\_2019\_3051 del 09-01-2019);

Il referente AUA di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale/aggiornamento relativamente alle seguenti matrici:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento (Soggetto competente Comune) proseguimento senza modifiche
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) - proseguimento senza modifiche ;

del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>3</sup>. **Gli oneri istruttori**

---

<sup>3</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

**complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 08/03/2019

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni Ambientali  
Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana  
Dott. Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta TEKNOX S.R.L., ubicato in Via Mori, 6, Comune di  
BUDRIO (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche e Acque Meteoriche di

Dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006,  
n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di BUDRIO (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da piazzale transito e sosta, non contaminate, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di via Mori

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di BUDRIO con parere favorevole PG\_2019\_23007 del 12-02-2019, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PG\_2019\_3051 del 09-01-2019. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**NOTE:**

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

-----  
Sinadoc n. 29309/2018

Documento redatto in data 08/03/2019



# Comune di Budrio



## SERVIZIO AMBIENTE PATRIMONIO

CLASSIFICAZIONE 06/09 - 2018/16

PROTOCOLLO N. 3362/2019 DEL 08/02/2019

08/02/2019

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UNIONE TERRE DI PIANURA  
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**OGGETTO: INVIO PARERE PER RICHIESTA DI AUA - MATRICE EMISSIONI IN  
ATMOSFERA, SCARICHI E RUMORE – DITTA TEKNOX SRL - IMPIANTO  
SITO IN VIA MORI, 6**

In riferimento alla Vs. richiesta acquisita al P.G. dell'Ente in data 25.09.2018 con prot. n. 19195, circa l'ottenimento del parere di cui all'oggetto, vista la pratica SUAP n. 22278/2018 e relative integrazioni, con la presente si si informa che non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali, per quanto riguarda le matrici di competenza di questa Amministrazione, al rilascio dell'autorizzazione.

Per quanto riguarda la matrice rumore si precisa che la zona in cui è collocato il ricettore più prossimo è in zona classe III e non classe IV come erroneamente indicato nella relazione di valutazione previsionale di impatto acustico.

Il presente parere è valido solo ai fini del rilascio di AUA. Eventuali interventi potranno essere realizzati solo previa presentazione di specifica istanza edilizia .



Comune di Budrio



Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

**POLLACCI LAURA**  
(Sottoscritto digitalmente ai  
sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  
s.m.i.)

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 09 gennaio 2019  
Prot. n. 2242

**TERRE di PIANURA**

UNIONE dei COMUNI

**Sportello Unico Attività Produttive**

Via San Donato n.199

40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

[suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA    Data prot.: 15/11/2018    Num. prot.: 0104715  
PA&S numero 02/2019

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Richiedente: "TEKNOK S.r.l."- sita in Via Mori n°6 – Loc. Prunarolo  
Comune di Budrio (BO).**

*SUAP Terre di Pianura, , prot. n.22278 del 24 settembre 2018 e integrata con  
prot. n.27050 del 15 novembre 2018 riferimento SUAP 22278/2018.*

*Domanda di integrazione per matrice acque di scarico AUA.*

In merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Matteo Caroli codice fiscale CLRMTT77M16A944H in qualità di legale rappresentante della Ditta "TEKNOK s.r.l." codice fiscale / p. IVA 91204940372 / 02130271204 con sede legale e stabilimento produttivo in Via Moro n° 6 – Loc. Prunarolo in Comune di Budrio (BO), inerente l'insediamento esercente l'attività di progettazione, produzione, vendita e assistenza tecnica di impianti di vasche lavapezzi e impianti industriali per il lavaggio metalli.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

- la ditta realizza all'interno dello stabilimento la progettazione e produzione di vasche lavapezzi e impianti industriali per il lavaggio metalli ;
- da quanto appreso con la documentazione consegnata, nel corso del processo produttivo non viene utilizzata acqua per le fasi di lavorazione, eccezion fatta per le operazioni di collaudo a campione delle apparecchiature prodotte, con il conferimento a società autorizzata dei reflui così prodotti per il loro smaltimento;
- il fabbricato al civico 6 di via Mori con le relative aree di pertinenza, è dotato di reti fognarie che raccolgono le acque meteoriche (acque dei coperti e acque delle aree di transito) e le acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi e locali ad uso civile) e le

convogliano nella pubblica fognatura di via Mori afferente all'impianto di depurazione di Budrio Capoluogo:

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
  - **le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **le acque meteoriche di dilavamento non contaminate;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
  - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
  - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
  - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
  - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
  - **innesto di tali tubazioni;**
  - **sifone tipo Firenze;**
  - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**

**La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e depurazione Emilia**

*Ing. Gian Nicola Scarcella*

## Autorizzazione Unica Ambientale

TEKNOX Srl - Comune di Budrio - via Mori n° 6

### ALLEGATO B

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di progettazione, produzione, vendita e assistenza tecnica di impianti di lavaggio industriale svolta dalla società TEKNOX Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Budrio, via Mori n° 6 , secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società TEKNOX Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: TAGLIO AL LASER - CARTEGGIATRICE

Portata massima .....	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	11 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Cromo .....	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>
Nichel .....	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SALDATURA ACCIAIO INOX

Portata massima .....	2700 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	11 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Cromo .....	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>
Nichel .....	0,1 mg/Nm <sup>3</sup>

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

---

**EMISSIONE E3**  
**PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI**

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre

pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno

disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E1 ed E2.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta TEKNOX Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta TEKNOX S.R.L., ubicato in Via Mori, 6,  
Comune di BUDRIO (BO).**

**ALLEGATO C**

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

**Esiti della valutazione**

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Lorenzo Rattini, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di BUDRIO ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di BUDRIO per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 12-02-2019 con prot. PG\_2019\_23007 ;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di BUDRIO con nulla osta prot. PG\_2019\_23007 del 12-02-2019, riportato nelle pagine precedenti come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

- 
- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. del Comune di BUDRIO: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Lorenzo Rattini, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 29309/2018

Documento redatto in data 08/03/2019

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**